

Raccolta N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ /2016

## CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

### SCRITTURA PRIVATA

**Contratto di appalto per l'affidamento del “Servizio complementare al servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica” CIG 6645303583- risorse del POR RT Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse A Occupazione**

L'anno duemilasedici (2016) addì \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, in una sala degli Uffici della Città Metropolitana di Firenze, posta al primo piano in Via Capo di Mondo n. 66;

### TRA I SOTTOSCRITTI

- **Dott. Paolo Grasso** nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze (ai sensi del Decreto regionale n.718 del 26/02/2016), in nome e per conto della Città Metropolitana di Firenze, con sede in Firenze, Via Cavour 1 (C.F. 80016450480 - P.I. 01709770489) - in applicazione dell'art 107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Dott./Dott.ssa** \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica come in appresso, il/la quale interviene ed agisce nel presente contratto, non in proprio ma nella sua qualità di Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ - cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ e numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Firenze, iscritta al n. \_\_\_\_\_ del REA.

## Premesso che

-con Determinazione Dirigenziale n. 978 del 2015 è stata aggiudicata alla società Optima srl in RTI con Sophia scarl il *“Servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica”* – CIG 6204414C64, per l'importo di € 83.613,92 (IVA compresa) alle condizioni del relativo capitolato descrittivo e prestazionale;

- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato affidato a Optima –Ricerca Selezione e Formazione del Personale srl con sede legale in via del Pratellino 7- 50131 Firenze (Fi) in medesimo raggruppamento, per un importo netto di € 26.157,79 oltre IVA, il *“Servizio complementare al Servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica”* CIG 6645303583 ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 163/2006, comma 5, lettera a);

- che il legale rappresentante dell'impresa ha rilasciato autocertificazione sull'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m (servizi) sull'insussistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso e nella concorde intesa che le premesse formino parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti suddette.

### Si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Dott. Paolo Grasso nella sopraindicata qualità, dà e concede in appalto, alla società OPTIMA – Ricerca Selezione e Formazione del Personale, come sopra rappresentata, che accetta, il *“Servizio complementare al Servizio di supporto alla ricollocazione di specifiche categorie di utenza colpite dalla crisi economica”* CIG 6645303583, per l'importo netto di € 26.157,79 (= *ventiseimilacentocinquantesette/79*) oltre IVA.

Le parti danno atto che il Capitolato descrittivo e prestazionale s'intende facente parte integrante del contratto pur se ad esso materialmente non allegato e conservato agli atti della Città Metropolitana di Firenze. Parimente formano parte integrante del contratto, pur se ad esso materialmente non allegati, il regolamento provinciale dei contratti, il codice civile, nonché ogni altra norma di legge e di regolamento vigente in materia.

Come previsto dal Regolamento dei Contratti della Provincia è vietata la cessione parziale o totale del presente contratto.

## **ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E PENALI**

Il servizio offerto avrà durata fino al 31/12/2016 e comunque fino ad esaurimento delle ore di attività previste dall'offerta.

## **ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio verrà svolto sulla base del Capitolato descrittivo e prestazionale, dell'offerta tecnica presentata (depositata agli atti) e secondo quanto concordato con il Dirigente Responsabile durante lo svolgimento dell'attività.

## **ART. 4 – FINANZIAMENTO E PAGAMENTO**

Il servizio è finanziato con fondi a valere su risorse del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 Asse A "Occupazione" attività A.1.1.3.A

I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati con le modalità stabilite dall'art. 3.7 della Lettera di invito. Saranno disposti a cadenza trimestrale fino alla concorrenza del 90% dell'importo contrattuale, previa presentazione di time card (come da modello predisposto dalla Direzione Lavoro) dell'attività svolta nel trimestre di riferimento. La fattura relativa al residuo 10% potrà essere emessa a conclusione dell'appalto e della rendicontazione. L'importo fatturato dovrà corrispondere alle ore effettivamente svolte nel periodo di riferimento espresso in percentuale.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c presso \_\_\_\_\_ - IBAN \_\_\_\_\_. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del R.D. 18.11.1923 n° 2440 sono autorizzati a riscuotere e quietanzare per conto dell'impresa appaltatrice il Dott. \_\_\_\_\_. I pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati mediante emissione di mandati presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Firenze, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura non autorizzate dalla stazione appaltante. L'eventuale cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

## **ART. 5 – TRACCIABILITA'**

L'impresa incaricata, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al

presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. L'impresa incaricata comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte della società incaricata dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n. 136/2010. Il CIG da riportare nelle fatture, è quello riportato nell'oggetto del presente atto.

#### **ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI**

L'impresa in possesso di certificato di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, ha prestato cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_% netto contrattuale, mediante \_\_\_\_\_ polizza \_\_\_\_\_ fideiussoria \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla Banca/Assicurazione \_\_\_\_\_ conservata agli atti dell'ufficio.

Le spese del presente contratto e quelle consequenziali sono a carico della Ditta aggiudicataria, che espressamente dichiara di assumerle, con esclusione di qualsiasi azione di rivalsa.

#### **ART.7 - REGISTRAZIONE**

Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al presente contratto, sono soggetti ad IVA e, pertanto tale contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 8 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di far eseguire dai propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, sul servizio, al fine di accertare che il suo svolgimento avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche nel Capitolato descrittivo e prestazionale. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità di cui al Capitolato. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più

diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

### **ART. 9 – PENALITÀ**

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata - dal Dirigente Responsabile- agli obblighi di cui al Capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

1. per l'interruzione del servizio, per cause imputabili all'appaltatore, ai suoi dipendenti o collaboratori determinerà l'applicazione di una penale di € 100,00 (cento) per ciascuna giornata di mancata effettuazione del servizio. La sommatoria di un numero di interruzione pari a tre giorni nell'arco del periodo di svolgimento del servizio costituirà motivo di risoluzione contrattuale di diritto per la Città Metropolitana di Firenze;
2. mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione;
3. le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale;
4. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

### **ART. 10 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la Città Metropolitana di Firenze e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento dell'impresa;
- e) ricorso al subappalto; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Città Metropolitana di Firenze per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Città Metropolitana di Firenze incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove la Città Metropolitana di Firenze decida di

non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;

- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente contratto; la Città Metropolitana di Firenze incamera la cauzione definitiva;
- i) negli altri casi previsti dal presente contratto e dalla vigente normativa.

L'Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento delle forniture effettuate.

Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **ART. 11 – ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE ANTINFORTUNISTICHE ED ASSISTENZIALI - RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione. In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

#### **ART. 12 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA**

1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto

richiesto.

3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Città Metropolitana di Firenze continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

Per ogni controversia nascente dal presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere tra le parti, queste si obbligano ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. Le parti concordemente ed irrevocabilmente stabiliscono inoltre che sarà unicamente competente il foro di Firenze.

### **ART. 14 - RISERVATEZZA**

Tutti i dati di cui la Città Metropolitana di Firenze venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto dell'art. 11 del D.lgs. 196/2003. Il presente contratto, composto da n. 14 articoli e da 12 pagine, viene letto e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

**Per la Città Metropolitana di Firenze**

**Dott. Paolo Grasso** \_\_\_\_\_

**Per la Società Optima-Ricerca Selezione eFormazione del  
Personale srl**

**Dott./Dott.ssa** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. il Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ dichiara di approvare espressamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 13 del presente contratto.

**Per la Società Optima-Ricerca Selezione eFormazione del  
Personale srl**

**Dott./Dott.ssa** \_\_\_\_\_